

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 758}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ORSINI GIANFRANCO, FUSARO, MILANO DE PAOLI
VANDA, TESSARI ALESSANDRO, REGGIANI, FRANCHI,
ROCELLI, GIULIARI, PELLIZZARI, ZOSO, BOLDRIN,
ZUECH, GOTTARDO, CORDER, MALVESTIO, MARTON,
DE MICHELIS, ZAMBON, CASTELLUCCI, ALIVERTI**

Presentata il 12 novembre 1976

Provvidenze in favore delle zone della Regione
Veneto colpite dai fenomeni sismici del 6 maggio
e 15 settembre 1976

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli effetti del fenomeno sismico del 6 maggio 1976, che in maniera tanto dolorosa ha sconvolto la regione Friuli-Venezia Giulia, si sono dovuti registrare — fortunatamente non altrettanto drammatici ma con danni sensibili e disagi gravi — anche nella regione Veneto e particolarmente nelle zone della fascia nord-orientale.

All'indomani della tragedia il Governo ed il Parlamento con sensibile tempestività hanno rivolto ogni impegno alla predisposizione degli atti amministrativi e degli strumenti legislativi necessari a garantire, prima immediato soccorso e quindi ricostruzione e rinascita alle zone friulane, dando anche in tal modo testimonianza della solidarietà di tutto il popolo italiano che in mille maniere ha manifestato il proprio affetto per le popolazioni colpite.

In tale gara di solidarietà sono state presenti ed in prima fila le popolazioni venete, purtroppo abituate alle calamità,

nella consapevolezza che di fronte alla gravità del dramma che si era abbattuto sul Friuli ogni altra necessità anche importante, passava, per il momento, in secondo ordine.

Durante la discussione svoltasi in questa Camera per la conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, recante le prime disposizioni in favore delle località friulane sinistrate, tutti i gruppi parlamentari, pur riconoscendo che il provvedimento necessitava di modifiche ed integrazioni, si astennero dalla presentazione di emendamenti correttivi al fine di consentire un *iter* rapido al provvedimento stesso, che doveva assicurare urgentemente gli aiuti necessari alla zona disastata.

In tale sede venne presentato, a firma di quasi tutti i gruppi, un ordine del giorno che impegnava il Governo a disporre con « urgente iniziativa autonoma » i necessari interventi anche nelle altre zone danneggiate dal terremoto.

L'ordine del giorno fu dal Governo accettato, ma non ebbe seguito molto probabilmente a causa delle difficoltà oggettive derivanti dal già intervenuto scioglimento delle Camere.

La nuova fortissima scossa tellurica del 15 settembre 1976 ha creato ulteriori gravissimi problemi ed accentuato le già notevoli difficoltà, rendendo indispensabile, da parte del Governo, la emanazione di un nuovo decreto-legge contenente finanziamenti suppletivi e norme integranti la precedente legislazione.

In sede di conversione in legge di tale ultimo provvedimento in questo ramo del Parlamento, furono proposti emendamenti tendenti ad estendere, doverosamente, l'intervento dello Stato anche alla riparazione dei danni verificatisi in aree esterne ai confini territoriali della regione friulana.

Il relatore al disegno di legge di conversione, esprimendosi su tali emendamenti, ebbe a dichiarare di dividerne le motivazioni e il contenuto, ma ugualmente ne chiese ed ottenne il ritiro da parte del

presentatore, per non ritardare la concreta efficacia delle ulteriori provvidenze, disposte dal Governo con la decretazione d'urgenza e vivamente attese dalle popolazioni interessate.

La presente proposta di legge viene quindi a colmare la lacuna di cui si sono fatti interpreti i vari gruppi parlamentari con l'ordine del giorno del 20 maggio, lacuna che è stata riconosciuta dal Governo con l'accettazione dell'ordine del giorno medesimo e confermata, come sopra ricordato, dal relatore al provvedimento di conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1976, n. 648.

Con l'articolo 1 si determina in lire 10 miliardi la misura del contributo attribuito alla regione Veneto per gli interventi indicati nel successivo articolo 2, che ripete sostanzialmente le disposizioni del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, limitatamente al ripristino di fabbricati ed opere pubbliche, nonché alla riattivazione di attività economiche.

Con l'articolo 3 si propone la modalità con cui fronteggiare la spesa necessaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per la riparazione dei danni ed il ripristino delle opere ed attività distrutte o danneggiate dagli eventi sismici del 6 maggio e 15 settembre 1976, è assegnato alla Regione Veneto un contributo straordinario di lire 10 miliardi.

ART. 2.

L'impiego di tale somma avverrà nelle zone identificate con decreto del Presidente della Giunta regionale, secondo i seguenti criteri:

a) riattamento e ripristino delle abitazioni danneggiate mediante l'esecuzione dei lavori necessari a renderle abitabili;

b) concessione di contributi sulla spesa occorrente per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura o destinazione. Limitatamente ad una sola unità immobiliare abitativa, il contributo potrà essere di importo pari alla spesa occorrente per le opere necessarie;

c) ripristino o ricostruzione di edifici pubblici e di uso pubblico, di acquedotti, di fognature, di ospedali e di strade, nonché di ogni altra opera di interesse degli enti locali;

d) concessione alle aziende industriali, commerciali e artigiane di contributi per investimenti fissi comprendenti le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature. Il contributo potrà estendersi ad opere di ampliamento fino ad un massimo del 50 per cento e potrà essere erogato in conto capitale o in conto interessi a scelta dei richiedenti.

ART. 3.

All'onere di lire 10.000 milioni, derivante dalla presente legge si provvede mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1977.